

N. R.G. 6543/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

TI CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Adriana Puglisi

Presidente

dott. Concetta Grillo

Giudice Relatore

W/ dott. ~~Laura Renda~~ GIORGIO TARINO

Giudice

all'esito dell'udienza del 23.6.2015

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 6543/2015 promosso da:

FALLIMENTO SOTEL SRL (C.F.) con il patrocinio dell'avv. BLANGIFORTI AGRIPPINA e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO DELLE PROVINCIE 116 CATANIA presso il difensore avv. BLANGIFORTI AGRIPPINA

RECLAMANTE/I

contro

G. C

con il patrocinio dell'avv. [

IL CASO.it

RECLAMATO/I

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso per sequestro conservativo *lite pendente* la curatela del fallimento Sotel s.r.l. chiedeva disporsi il sequestro di tutti beni mobili, immobili, nonché di n. 1092 azioni della C S.p.A. pertinenti a Giuseppe C, fino all'importo di € 700.000.00 ritenendolo corresponsabile di fatti di *mala gestio* dalla stessa curatela imputati agli ex amministratori della società fallita.

Deduceva la curatela che gli ex amministratori della società fallita avevano, tra l'altro, indebitamente sottratto dei beni detenuti in leasing dalla società che, non restituiti alla società di leasing, non erano stati poi rinvenuti nel passivo del fallimento ragione per cui la Unicredit Leasing era stata ammessa al passivo per l'importo di € 504.570,95 a titolo di indennizzo contrattualmente dovuto a tale titolo.

Lamentava in particolare la curatela, con riferimento alla posizione di C _____, che in seguito alla proposizione da parte sua di procedimento cautelare per sequestro conservativo *ante causam* nei confronti degli amministratori, uno di essi (C _____ Salvatore) aveva inviato al curatore una missiva con la quale comunicava che i beni in questione si trovavano allocati presso l'immobile che la C _____ (di cui il C _____ era amministratore unico) deteneva giusta contratto di locazione di azienda stipulato con la società C _____ con la quale, in precedenza, la S _____ aveva concluso un contratto di affitto.

Aggiungeva che il C _____ nelle medesime circostanze di tempo aveva notificato alla curatela fallimentare atto di citazione volto ad ottenere dal Tribunale adito una sentenza che accertasse il soggetto legittimato a ricevere i beni nella cui detenzione si trovava, riferendo di non avere contezza di quali tra i beni allocati nell'immobile condotto in locazione fossero di pertinenza della Sotel.

Rilevava che tali fatti, unitamente al legame di parentela intercorrente tra le parti ed alla circostanza che il C _____, prima del fallimento della S _____, si era direttamente interessato alla gestione della C _____, costituivano elementi di giudizio idonei a ritenere che il C _____ era pienamente consapevole della circostanza che nell'immobile che lo stesso conduceva in locazione fossero allocati beni che avrebbero dovuto essere restituiti alla società finanziaria ed altrettanto consapevolmente li aveva utilizzati.

Nella contumacia di parte resistente il giudice istruttore rigettava l'istanza cautelare ritenendo che le circostanze dedotte da parte ricorrente non fossero sufficienti a ritenere provata la corresponsabilità del C _____ nei fatti contestati agli amministratori.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la curatela con atto tempestivamente depositato nel quale deduceva l'erroneità del provvedimento impugnato ribadendo le motivazioni già sollevate nel proprio ricorso nel procedimento di prime cure e, in particolare, che tutti gli elementi di giudizio forniti dalla curatela inducevano a ritenere provata la responsabilità del terzo nella determinazione del danno causato alla società dagli amministratori.

Costituitosi in giudizio Giuseppe C _____ chiedeva la conferma provvedimento impugnato deducendo di avere manifestato la sua piena disponibilità a consegnare i beni al titolare del relativo

diritto.

Ritiene il Tribunale che il reclamo sia fondato e vada pertanto accolto.

Va anzitutto affermata, in via di premessa, la possibilità che un terzo sia chiamato a rispondere in via solidale con gli amministratori della società del danno alla stessa causato quando abbia concorso con il suo comportamento a causare il danno che la società lamenta.

Nel caso di specie la curatela contesta al resistente di avere concorso al danno derivato alla società ed ai suoi creditori dalla mancata restituzione di beni acquistati dalla S in leasing alla società che ha finanziato tale acquisto, essendo il C (Giuseppe) il soggetto che materialmente si trovava (al momento della dichiarazione di fallimento) e si trova tuttora nella disponibilità dei beni medesimi, siccome allocati in uno dei capannoni facenti parte dell'azienda che la C (con la quale la S aveva in precedenza concluso un contratto di cessione di ramo di azienda) ha poi affittato alla C

Deduce in particolare la curatela che il concorso nell'addebito lamentato sarebbe dimostrato dagli stretti legami di parentela intercorrenti tra lo stesso e F, V e C Salvatore e (suoi genitori) e dalla passata ingerenza di quest'ultimo nella gestione della società C (circostanze queste pacifiche e non contestate).

Il Giudice di prime cure ha ritenuto che tali circostanze non apparissero significative e di per sé sole idonee a fondare un giudizio di corresponsabilità a carico del C, ritenendo che le stesse ^{sono} siano, per così, dire neutralizzate dagli altri elementi di giudizio adottati dalla stessa curatela (invio di missiva da parte dell'amministratore con la quale si comunica l'allocazione dei beni, citazione notificata dal C G) che indurrebbero ad escludere un concorso attivo da parte del C finalizzato alla sottrazione di beni alla procedura fallimentare.

Orbene, e premesso che la natura cautelare del presente procedimento non richiede la piena prova delle ragioni poste a sostegno della domanda ma solo il presumibile fondamento della stessa, ritiene il Collegio che dal complesso degli elementi di prova forniti dalla curatela possa, allo stato, al contrario presumersi, la responsabilità del resistente nella determinazione della specifica voce di danno dalla stessa lamentato.

Se è vero che non emergono nel presente giudizio fatti idonei a provare direttamente il

coinvolgimento del C nell'addebito mosso agli amministratori, è altrettanto vero che pur degli indizi il giudice può tenere conto quando questi assurgano ad elementi idonei a fondare un corretto ragionamento presuntivo, al quale il giudice può fare ricorso ai sensi dell'art. 2729 c.c.

È noto che la presunzione semplice, cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del Giudice, che consente allo stesso di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, non comporta che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. n. 2394/2008, Cass. n. 8255/2008, Cass. n. 6549/2008, Cass. n. 16993/2007, Cass. Lav. n. 154/2006, Cass. n. 26081/2005, Cass. n. 23079/2005, Cass. n. 13169/2004, Cass. n. 11196/2003).

Va poi rilevato che quando invece esistano più elementi indiziari (cfr da ultimo Cass. n. 9108/12) *“il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”*.

Va infine considerato che in ragione della mancanza di un criterio di gerarchia delle prove, la prova presuntiva ha un'efficacia non minore delle altre prove, con l'unica ovvia eccezione della prova legale, e pertanto il convincimento del Giudice può fondarsi anche solo su una presunzione, e su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se ritenuta tale da far ritenere inattendibili gli altri elementi di giudizio (cfr. Cass. n. 2394/2008, Cass. n. 9245/2007, Cass. n. 4743/2005).

Ciò posto osserva il Collegio che dagli atti del processo risultano le seguenti circostanze:

la società fallita aveva concluso, nell'anno 2010, contratto di leasing con la società Unicredit Leasing s.r.l. avente ad oggetto beni strumentali all'esercizio della sua attività che a causa del mancato adempimento all'obbligo di pagamento dei canoni, in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, è stato oggetto di risoluzione con conseguente richiesta di riconsegna dei beni medesimi;

tale richiesta non è stata ottemperata dalla società poi fallita tanto che con decreto ingiuntivo emesso in data 11.8.2011 (quasi due anni prima dalla dichiarazione di fallimento) veniva ingiunta alla società la consegna dei beni oltre che il pagamento dei canoni dovuti;

neanche a seguito del decreto ingiuntivo la S[te] restituiva i beni oggetto di leasing che tuttavia, al momento della dichiarazione di fallimento, non venivano rinvenuti tra i beni appresi dal fallimento, ragion per cui la Unicredit veniva ammessa al passivo del fallimento per l'importo corrispondente all'indennizzo contrattualmente stabilito (fatti questi incontestati, oltre che risultanti dalla sentenza resa da questo Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo promossa da Unicredit in atti);

la società C di cui il C Giuseppe è l'amministratore unico, ha concluso con la C s.r.l. contratto di affitto avente ad oggetto ramo di azienda in data 14.6.2011 (e quindi in epoca prossima all'emissione del decreto ingiuntivo da parte della Unicredit leasing) comprensivo, tra gli altri, di tre capannoni che sono stati poi oggetto di ulteriore contratto di locazione (in data 1.8.2011) tra C e il, frattanto costituito Trust ;

la C, a sua volta, aveva avuto ceduto dalla società C International s.r.l. (socio unico della S) il relativo ramo di azienda;

i beni oggetto del contratto di leasing sono stati detenuti sin dalla conclusione del contratto di affitto tra C e C da tale ultima società in quanto allocati in uno dei capannoni ricompresi nell'affitto di azienda (circostanza ammessa dallo stesso Giuseppe e posta alla base del proprio atto di citazione).

Ritiene il decidente che tutti tali elementi indiziari aggiunti alle incontestate circostanze che Giuseppe è il figlio di Salvatore e V R (come detto amministratori

della S) e con gli stessi convivente quanto meno fino al 28.11.2014 (cfr certificato stato di famiglia in atti) e che in passato S Ci ha compiuto atti nell'interesse della C : s.r.l. (originario assetto della C S.p.A) costituiscano elementi di giudizio sufficienti a risalire dal fatto noto (consistente nella mancata consegna dei beni alla società del leasing ed alla mancata apprensione degli stessi alla massa del fallimento) al fatto ignoto e cioè all'esistenza di una condotta consapevole in capo ai soggetti coinvolti (amministratori di entrambe le società) finalizzata a consentire che i beni in oggetto, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing potessero essere utilizzati dalla società che di fatto ha proseguito l'attività della Sotel, impedendone l'apprensione da parte della Unicredit Leasing prima e del fallimento dopo.

In tale ottica poco rilevanti sono ad avviso del Collegio le circostanze addotte dalla difesa del resistente per dimostrare la sua mancanza di responsabilità: la comunicazione dell'ex amministratore della Sotel alla curatela del fallimento ed alla società di leasing volta a comunicare il sito in cui sarebbero collocati i beni in oggetto appare, all'evidenza, tardiva, mentre non convincente appare la ricostruzione dei fatti svolta da Giuseppe nell'atto di citazione (notificato dopo l'avvio di procedimento di sequestro conservativo *ante causam* nei confronti dei propri genitori - ex amministratori S): in considerazione dell'inerenza dei beni oggetto di leasing all'attività produttiva dell'azienda ceduta appare poco credibile che lo stesso non abbia avuto contezza dei beni strumentali collocati all'interno dei capannoni, del regime giuridico degli stessi e, in particolare, dei diritti sugli stessi esistenti in capo a terzi che, peraltro avrebbero dovuto essere accertati attraverso un completo esame delle scritture contabili delle società interessate dalle vicende circolatorie dell'azienda.

Tanto basta all'accoglimento dell'istanza cautelare, con riguardo al *fumus boni juris*, a nulla rilevando in senso contrario le ulteriori circostanze dedotte da parte resistente in ordine a successivi atti compiuti dalla Unicredit e finalizzati all'apprensione di beni, posto che allo stato, il credito indennitario in suo favore risulta ammesso al passivo del fallimento e, dunque, costituisce voce di danno in capo all'intera massa.

Va pur riconosciuto l'ulteriore elemento necessario alla concessione del chiesto sequestro, dovendo al riguardo rilevarsi che ai sensi dell'art. 671 c.p.c. il creditore può richiedere che sia disposto il sequestro quando sussista fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Costituisce principio pacifico di diritto che *In tema di sequestro conservativo, il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata* (Cass. 6042/98; conforme 6460/96);

Nel caso di specie, alla stregua degli esposti principi, valutato il patrimonio del resistente in relazione all'entità del credito vantato dalla curatela ed alla circostanza che l'unico bene di cui il resistente risulta titolare è costituito dal pacchetto azionario della società C S.p.A. sussiste certamente il pericolo come sopra dedotto.

Le spese del presente procedimento andranno regolate con il provvedimento definitivo del giudizio di merito già pendente

Il Tribunale
C
Così deciso

P.Q.M.

Il Tribunale
C
Così deciso

Il provvedimento impugnato concede il sequestro conservativo sui beni di
per fino alla concorrenza di € 550.000,00

La Camera di Consiglio della sezione specializzata per le imprese in data 2.7.2015

Il Presidente
dott. Adriana Puglisi
Adriana Puglisi

*Dep. in Cassazione
del 16-7-2015*
